

DCO 6/10

**Proposte di provvedimenti per il completamento della
disciplina del servizio di misura di gas naturale**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas*

19 aprile 2010

Premessa

Con la deliberazione ARG/gas 69/09 l'Autorità ha adottato misure urgenti in tema di servizio di misura del gas naturale, integrandone la consistenza della definizione con particolare riferimento a obblighi ed oneri in materia di raccolta, validazione, messa a disposizione dei dati, nonché di trattamento degli esiti delle procedure di autolettura in capo alle imprese di distribuzione e agli esercenti la vendita, a partire dal 1 luglio 2009. La medesima deliberazione ha altresì avviato un procedimento, dando mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati, al fine del completamento della disciplina del servizio di misura del gas naturale.

Il presente documento per la consultazione, predisposto nell'ambito del citato procedimento, illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito agli ulteriori aspetti previsti dalla deliberazione ARG/gas 69/09 individuando come ambito di analisi i rapporti fra le imprese distributrici e gli esercenti la vendita e definendo proposte di intervento. In particolare le proposte riguardano:

- *l'algoritmo unico complesso di validazione delle misure e relativa implementazione;*
- *la gestione di autoletture multiple nel mese;*
- *la standardizzazione del flusso delle autoletture dall'esercente la vendita all'impresa di distribuzione;*
- *ulteriori modalità di raccolta delle misure;*
- *l'introduzione della cadenza dei tentativi di raccolta delle misure e pubblicazione del relativo calendario (intercorrenza minima e massima tra due tentativi di raccolta delle medesime);*
- *l'allineamento dei metodi di stima e di ripartizione dei volumi a fini allocativi e di fatturazione ai clienti finali.*

I soggetti interessati ad inviare le proprie osservazioni al presente documento di consultazione sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 30 maggio 2010, termine di chiusura della presente consultazione. Al fine di consentire all'Autorità di valutare compiutamente le osservazioni pervenute e tenerne conto in maniera adeguata, si richiama l'attenzione dei soggetti che intendono partecipare attivamente alla consultazione sull'importanza di fornire sempre motivazione completa delle osservazioni.

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti anche in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Dispacciamento, Trasporto/Trasmissione e Stoccaggio
Unità Mercati Retail
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. **02.655.65.290/284**
fax **02.655.65.265**
sito internet: **www.autorita.energia.it**
e-mail: **mercati@autorita.energia.it**

Sommario

SOMMARIO.....	3
1 INTRODUZIONE.....	5
2 QUADRO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
PARTE 1.....	9
3 DEFINIZIONE E ADOZIONE DI UN ALGORITMO DI VALIDAZIONE UNICO E COMPLESSO	9
<i>Ragioni delle proposte di intervento.....</i>	<i>9</i>
<i>Criticità dell'autolettura nel assetto regolatorio definito dalla deliberazione ARG/gas 159/08 e dalla deliberazione n. 229/01</i>	<i>10</i>
DEFINIZIONE DELL'ALGORITMO DI VALIDAZIONE COMPLESSO	11
<i>Algoritmo principale.....</i>	<i>12</i>
<i>Algoritmo giro contatore (si attiva se $L1 < L2$)</i>	<i>12</i>
<i>Algoritmo di calcolo di C_A (Consumo Annuo stimato).....</i>	<i>12</i>
<i>Algoritmo di calcolo di C_s (Consumo stimato nel periodo intercorrente tra l'ultima e la penultima autolettura)</i>	<i>13</i>
<i>Descrizione dei dati di input.....</i>	<i>13</i>
GESTIONE DELLE ANOMALIE	15
<i>Definizione di anomalia.....</i>	<i>15</i>
<i>Nuovi flussi informativi per la gestione delle anomalie</i>	<i>17</i>
<i>Flussi venditore -> distributore.....</i>	<i>17</i>
<i>Flussi distributore -> venditore (Allineamento Archivi).....</i>	<i>18</i>
INTRODUZIONE DI LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ E RELATIVI INDENNIZZI IN RELAZIONE ALL'ACCETTABILITÀ DELL'AUTOLETTURA COMUNICATA AI FINI DELLA FATTURAZIONE: EVOLUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 229/01	18
4 AUTOLETTURE MULTIPLE.....	21
RAGIONI DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO	21
PROPOSTE DI INTERVENTO: AMMISSIBILITÀ DEI DATI DI AUTOLETTURA PER I DIVERSI PROCESSI DEL SETTORE.....	21
5 FLUSSO STANDARDIZZATO E TEMPISTICHE DI TRASMISSIONE DELL'AUTOLETTURA	22
RAGIONI DELL'INTERVENTO RELATIVO AL FLUSSO DELL'AUTOLETTURA.....	22
FLUSSO DI TRASMISSIONE DELL'AUTOLETTURA	23
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'AUTOLETTURA.....	24
PARTE 2.....	25
6 ULTERIORI MODALITÀ DI RACCOLTA DELLE MISURE	25
OPPORTUNITÀ DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO	25

7	INTRODUZIONE DELLA CADENZA DEI TENTATIVI DI RACCOLTA DELLE MISURE E PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO CALENDARIO.....	27
	CADENZA DI RACCOLTA	27
	<i>Ragioni delle proposte di intervento.....</i>	<i>27</i>
	<i>Proposte di intervento.....</i>	<i>27</i>
	PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEI TENTATIVI DI RACCOLTA DELLE MISURE.....	28
	<i>Ragioni delle proposte di intervento.....</i>	<i>28</i>
8	ALLINEAMENTO DEI METODI DI STIMA E DI RIPARTIZIONE DEI VOLUMI A FINI ALLOCATIVI E DI FATTURAZIONE AI CLIENTI FINALI.....	29
	RAGIONI DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO	29
	PROPOSTA DI ALLINEAMENTO DEI METODI DI RIPARTIZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEI VOLUMI A FINI ALLOCATIVI E DI FATTURAZIONE AI CLIENTI FINALI	30
9	QUADRO DI SINTESI DELLE PRINCIPALI PROPOSTE DELL’AUTORITÀ.....	31
10	ALLEGATO 1.....	33

1 Introduzione

- 1.1 Il presente documento ha come oggetto la consultazione di alcune proposte di provvedimenti regolatori in materia di completamento della disciplina del servizio di misura di gas naturale che l'Autorità intende adottare a seguito del procedimento avviato con deliberazione 69/09 al fine di superare le criticità emerse in tema di autolettura nell'ambito dei lavori del gruppo di lavoro istituito ai sensi della medesima deliberazione.
- 1.2 Il documento è strutturato in due *Parti* precedute da un quadro normativo di riferimento comune [CAPITOLO 2].
- 1.3 Nella *Parte 1* del documento sono trattate alcune tematiche inerenti l'autolettura:
 - 1) la definizione di un algoritmo unico e complesso di validazione delle autoletture [CAPITOLO 3];
 - 2) le autoletture multiple [CAPITOLO 4];
 - 3) la definizione univoca del flusso di dati e delle modalità di comunicazione delle autoletture dall'esercente la vendita all'impresa di distribuzione e viceversa [CAPITOLO 5].
- 1.4 Nella *Parte 2* del documento sono trattate altre tematiche rilevanti ai fini del servizio di misura per i punti di riconsegna del gas:
 - 4) ulteriori modalità di raccolta delle misure [CAPITOLO 6];
 - 5) l'introduzione della cadenza dei tentativi di raccolta delle misure e pubblicazione del relativo calendario (intercorrenza minima e massima tra due tentativi di raccolta delle medesime) [CAPITOLO 7];
 - 6) l'allineamento dei metodi di stima e di ripartizione dei volumi a fini allocativi e di fatturazione ai clienti finali [CAPITOLO 8].
- 1.5 Le tematiche affrontate sono anche conseguenti alle rilevanti modifiche introdotte a seguito dell'attribuzione univoca all'impresa di distribuzione della responsabilità di rilevazione dei dati di misura. Un'applicazione certa e univoca di regole sul territorio nazionale è inoltre funzionale alla riforma dei sistemi di profilazione convenzionale dei prelievi (*load-profiling*), avviata con la deliberazione ARG/gas 62/09, per i quali tutte le misure, comprese le autoletture, costituiscono i dati di input.

2 Quadro dei riferimenti normativi

2.1 Prima di definire l'ambito di intervento dell'Autorità, sono richiamate le delibere che costituiscono il contesto regolatorio di riferimento. In particolare, sono richiamati gli aspetti di interesse per i temi sopra esposti.

2.2 In tema di responsabilità del servizio di misura e degli inerenti obblighi :

- la deliberazione 6 novembre 2008 ARG/gas 159/08 ha riportato interamente il servizio di misura nell'ambito dei servizi regolati attribuendone l'esclusiva competenza all'impresa distributrice;
- la deliberazione 5 giugno 2009 ARG/gas 69/09 ha modificato l'Allegato A alla deliberazione 64/09 (TIVG), come di seguito:

1. ha esteso a tutti i punti di riconsegna le frequenze obbligatorie di raccolta delle misure già stabilite dalla deliberazione 229/01 per i punti di riconsegna del mercato vincolato:

a) almeno una volta in ciascun anno civile, per i punti di riconsegna con consumi fino a 500 Smc/anno;

b) almeno una volta ogni sei mesi in un anno civile, per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;

c) almeno una volta al mese per i punti di riconsegna con consumi superiori a 5.000 Smc/anno a esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

2. ha stabilito che in caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l'impresa di distribuzione è tenuta a informare il cliente finale dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea con il seguente contenuto:

“Informiamo che il nostro incaricato non ha potuto effettuare la lettura del contatore gas. Per maggiori informazioni sulla possibilità di trasmettere i dati di lettura del Vostro contatore, Vi invitiamo a contattare il Vostro Venditore di Gas”.

3. ha definito gli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura al venditore relativamente a:

a) tempistica: entro il 6° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta ;

b) standard di comunicazione: in un unico documento in formato elettronico secondo specifiche definite ;

- la deliberazione 5 giugno 2009 ARG/gas 69/09 stabilisce che in via di prima applicazione, fino a successive disposizioni, è adottato un criterio semplificato di

validazione che consiste nel verificare che il dato raccolto sia maggiore o uguale al precedente dato di misura¹.

2.3 In tema di modalità di autolettura e trattamento dei connessi esiti:

- la deliberazione 18 ottobre 2001 n. 229/01 come successivamente modificata e integrata:
 1. ha definito l'autolettura² come *“la rilevazione da parte del cliente finale con conseguente comunicazione all' esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura”*;
 2. ha imposto l'obbligo per l' esercente la vendita di mettere a disposizione dei clienti destinatari delle proprie previsioni – pertanto forniti a condizioni contrattuali regolate -, con consumi inferiori a 5.000 Smc/anno, un servizio di autolettura dei consumi³;
 3. ha definito il trattamento dell' autolettura per la fatturazione ai clienti finali:
 - a) l'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente finale rispetto ai consumi storici del cliente stesso⁴;
 - b) l'autolettura, se comunicata all' esercente nel periodo indicato in bolletta, è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva³;
 - c) gli esercenti comunicano la eventuale non validità dell'autolettura effettuata dal cliente. Per gli esercenti che dispongono di un sistema automatico di autolettura è sufficiente la comunicazione di non validità dell'autolettura fornita dal sistema stesso⁵;
- la deliberazione 28 maggio 2009 ARG/gas 64/09 come successivamente modificata e integrata e relativo Allegato A (TIVG) stabiliscono che:
 1. I processi di autolettura, se resi disponibili, seguono le regole minime di cui all' Articolo 16 del TIVG, indipendentemente dal fatto che si tratti un servizio offerto al mercato libero o al mercato tutelato⁶;
 2. le autoletture possono validamente sostituire le letture effettive dei distributori, ove queste non siano disponibili⁷;
 3. l' esercente la vendita è tenuto a trasmettere all' impresa di distribuzione tutte le misure ottenute tramite procedure di autolettura, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata l' autolettura⁸;

¹ Deliberazione ARG/gas 69/09, punto 10

² Deliberazione n. 229/01, articolo 1

³ Deliberazione n. 229/01, comma 3.3

⁴ Deliberazione n. 229/01, comma 3.4

⁵ Deliberazione n. 229/01, comma 3.5

⁶ TIVG, comma 13.2

⁷ TIVG, comma 16.5

⁸ TIVG, comma 16.1

4. i dati in esito alle procedure di autolettura devono essere trasmessi, dall' esercente la vendita all'impresa di distribuzione, tramite mezzi informatici che consentano l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti⁹; l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle misure ottenute tramite procedure di autolettura e a comunicare, entro il quinto giorno lavorativo dalla trasmissione delle misure da parte dell' esercente la vendita, l'elenco dei punti di riconsegna per i quali il processo di validazione abbia dato esito negativo¹⁰;
5. ai fini della validazione delle misure, e anche pertanto dei dati di autolettura, l'impresa di distribuzione applica l'algoritmo unico nazionale definito dall'Autorità¹¹.

2.4 In tema di profili di prelievo dei punti di riconsegna ai fini delle allocazioni delle partite gas agli utenti della distribuzione e all'aggiornamento dei parametri funzionali alla loro determinazione:

- la deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 e s.m.i. prevede che:
 1. le procedure di allocazione dei volumi di gas agli utenti e fatturazione del servizio di distribuzione siano effettuate sulla base dei profili di prelievo standard¹²;
 2. i profili di prelievo di ciascun punto di riconsegna possano essere aggiornati dalle imprese distributrici con l'utilizzo di ogni lettura pervenuta e comunque almeno una volta all'anno¹³;
 3. qualora intervengano modifiche ai parametri rilevanti alla determinazione dei profili standard e di prelievo del punto di riconsegna il venditore è tenuto a darne tempestiva informazione all'impresa di distribuzione entro 4 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza¹⁴.

⁹ TIVG, comma 16.3

¹⁰ TIVG, comma 16.2

¹¹ TIVG, comma 14.3

¹² Deliberazione n. 138/04, Articolo 7

¹³ Deliberazione n. 138/04, comma 7.3

¹⁴ Deliberazione n. 138/04, comma 8.3

Parte 1

3 Definizione e adozione di un algoritmo di validazione unico e complesso

- 3.1 In questa sezione è analizzato il tema della gestione delle autoletture ed è proposta l'adozione e l'utilizzo di un algoritmo unico di validazione più complesso di quello attualmente in uso da parte delle imprese di distribuzione.
- 3.2 E' da osservare che le modifiche proposte al trattamento dei dati di autolettura mantengono sostanzialmente invariati i rapporti tra venditore e clienti finali cui si applica la deliberazione n. 229/01; infatti la fatturazione dei consumi rimane, in ogni caso, sotto la responsabilità dell'esercente la vendita il quale è tenuto ad utilizzare l'autolettura ai fini della fatturazione. Le sole revisioni poste in consultazione relativamente al rapporto venditore-cliente finale riguardano la modifica dei criteri di accettabilità ai fini della fatturazione di conguaglio del dato autoletto da parte del venditore stesso nonché il tipo di conferma in merito all'acquisizione dell'autolettura.

Ragioni delle proposte di intervento

- 3.3 L'attuale situazione delle misure del gas nel segmento *retail* è rappresentabile partendo dalla realtà fisica dei misuratori che, oltre ad essere non tele-leggibili, possono risultare inaccessibili perché per la raccolta della misura richiede la presenza del cliente o di persona da lui deputata.
- 3.4 La conseguenza di questo assetto della rete e dei misuratori è che l'acquisizione delle misure è inevitabilmente caratterizzata da un elevato livello di indeterminatezza dovuto alla dispersione sia spaziale che temporale delle rilevazioni. Gli incaricati alla raccolta delle misure effettuano dei "tentativi" di raccolta che sono caratterizzati da una probabilità di successo condizionata dalla accessibilità effettiva del misuratore così che, su molti punti di riconsegna, le misure sono acquisite solo su intervalli temporali ampi, talvolta anche superiori all'anno.
- 3.5 Se da un lato sono già state poste le premesse perché i misuratori gas dei clienti del mercato *retail* subiscano nel lungo termine un'evoluzione simile a quella che si sta verificando nel settore elettrico, ovvero la progressiva sostituzione dei gruppi di misura con contatori elettronici tele-leggibili¹⁵, dall'altro, nel breve termine, è opportuno che la regolazione in tema di misure del gas, fino al perfezionamento di tale evoluzione, sia volta a massimizzare la raccolta delle misure attraverso i canali ad oggi disponibili, tra i quali quello dell'autolettura.
- 3.6 L'autolettura è stata istituita per permettere che i conguagli al cliente finale siano effettuati a distanza ravvicinata su volumi minori, ovvero come strumento di miglioramento della qualità commerciale e dei rapporti tra venditore e clienti finali. In altre parole l'autolettura rappresenta una facoltà che il consumatore può esercitare al fine di disporre quanto più possibile di fatture basate su consumi effettivi.
- 3.7 Nell'attuale mercato liberalizzato del gas, dove la disponibilità delle misure sul periodo rilevante, ovvero il giorno, è ancora possibile per un ristrettissimo numero di punti,

¹⁵Deliberazione 22 ottobre 2008 ARG/gas 155/08

l'autolettura dei punti di riconsegna con misuratori che non consentano la rilevazione della misura giornaliera, ha assunto importanza sempre maggiore anche dal punto di vista sistemico.

- 3.8 Essa infatti costituisce, nel contesto descritto, anche un'opportunità di migliorare significativamente il grado di campionamento delle misure effettuate sulla rete. Ne consegue una migliore allocazione ovvero una più corretta attribuzione delle partite di gas agli utenti della distribuzione e del trasporto.
- 3.9 Vista l'importanza dell'arricchimento della disponibilità di dati di misura che la modalità di autolettura permette, l'Autorità, con la delibera ARG/gas 69/09, ha ritenuto opportuno prevedere che tutti i dati di autolettura validati siano ammissibili agli utilizzi previsti in tutta la filiera.

Criticità dell'autolettura nel assetto regolatorio definito dalla deliberazione ARG/gas 159/08 e dalla deliberazione n. 229/01

- 3.10 A fronte dei vantaggi descritti, l'autolettura, per contro, aumenta la complessità dei rapporti tra i soggetti coinvolti ovvero impresa di distribuzione, venditore e cliente.
- 3.11 Il venditore infatti, in qualità di titolare del rapporto commerciale con il cliente finale, è il soggetto che raccoglie le autoletture, mentre l'impresa di distribuzione, in qualità di responsabile delle misure, è responsabile del controllo della loro validità, le utilizza per la fatturazione del servizio di distribuzione¹⁶ e le trasmette all'impresa di trasporto per l'allocazione di sua competenza.
- 3.12 Un ulteriore grado di complessità deriva dalla necessità di gestire in modo adeguato tutto il processo di acquisizione. Infatti se l'autolettura porta con sé importanti conseguenze economiche e di bilancio per tutto il sistema, deve essere validata.
- 3.13 In via di prima applicazione, la delibera ARG/gas 69/09 ha quindi previsto che ai fini della validazione del dato di autolettura fosse utilizzato un criterio uguale per tutte le imprese di distribuzione e semplificato, consistente nel verificare che il valore autoletto sia maggiore o uguale del precedente dato di misura¹⁷. Il criterio semplificato è immediatamente applicabile da tutti gli operatori e consente al venditore un immediato riscontro circa la validità del dato, con bassissimo rischio di incoerenza rispetto agli esiti della validazione da parte del distributore.
- 3.14 D'altra parte, la definizione e l'eventuale adozione dell'algorithm complesso deve tenere conto dell'impatto sui venditori e sui distributori, impatto principalmente consistente dalla necessità di adeguamento degli attuali sistemi di validazione utilizzati dai singoli operatori nonché dalla necessaria istituzione di ulteriori flussi tra i diversi operatori derivanti dalla definizione di un sistema più complesso.
- 3.15 Nell'ambito dell'analisi condotta dall'Autorità in merito agli algoritmi di validazione in uso nel settore gas e dello studio che ha portato alla proposta qui contenuta, si è osservato che, la

¹⁶ Deliberazione 159/08, Allegato A, comma 54.2

¹⁷ Per maggiore chiarezza si specifica che con questo termine si intende sia il dato raccolto dall'impresa di distribuzione che un'eventuale precedente autolettura validata.

presenza di errori manuali, tipicamente di trascrizione, prevale nella modalità di autolettura rispetto ad altre modalità di raccolta della misura adottate dal distributore.

- 3.16 Quindi, poiché l'autolettura è il processo per cui è critico ed essenziale determinare un algoritmo unico di validazione, l'Autorità ha individuato una proposta di algoritmo unico complesso che mira a intercettare le tipologie d'errore di trascrizione che sono più spiccatamente presenti nell'autolettura. L'orientamento dell'Autorità è pertanto di permettere che, per le altre modalità di raccolta, l'algoritmo unico complesso possa essere affiancato da altri metodi di filtraggio indirizzati a intercettare altri tipi di errore.
- 3.17 Si ricorda infine che ai sensi della deliberazione n. 229/01, l'autolettura, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è valida ai fini della fatturazione di congruaggio salvo il caso di non verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici. pertanto, con l'introduzione dell'algoritmo di validazione unico, stabilito dalla deliberazione ARG/gas 69/09, è possibile che l'esito delle verifiche effettuate dal venditore sia discrepante con i risultati della validazione effettuata dal distributore, con conseguenti criticità nel complessivo processo di validazione e conseguentemente nelle relazioni fra i diversi operatori La proposta di soluzione a tali problematiche sono riportate ai paragrafi 3.24 e 3.42.

- Q1. Si condivide la motivazione alla base dell'orientamento dell'Autorità di adottare e un Algoritmo Complesso come Algoritmo unico di validazione dell'autolettura?*
- Q2. Si ritiene che l'“opzione zero”, ovvero quella di non definire un algoritmo complesso, possa essere preferibile rispetto alla maggiore onerosità gestionale conseguente alla sua introduzione?*

Definizione dell'Algoritmo di Validazione Complesso

- 3.18 E' descritto di seguito l'algoritmo proposto dall'Autorità, che è stato elaborato in esito alla ricognizione sui criteri adottati dagli operatori. L'Algoritmo di Validazione Complesso (di seguito: “AVC”) è di carattere sostanziale e si fonda sul presupposto che i controlli di carattere formale¹⁸ siano stati precedentemente superati dal dato di autolettura.
- 3.19 L'AVC si compone delle seguenti parti:
- a) le variabili di *input* con le relative modalità di reperimento e di allineamento di tali dati tra venditore e distributore;
 - b) l'algoritmo vero e proprio disegnato tenendo conto delle prassi attuali e delle esigenze degli operatori;
 - c) i criteri di gestione delle anomalie e dei casi di errore.

¹⁸ identificazione del PDR, numero di cifre del contatore, etc..

Algoritmo principale

Per comodità di esposizione, si comincerà a descrivere i passaggi fondamentali dell'algoritmo, mentre i dati di *input* sono rappresentati dagli elementi sottolineati. Tali dati, lo ricordiamo, devono essere a disposizione sia del venditore che dell'impresa di distribuzione.

1. Ricezione del dato di autolettura L1
2. Verifica se $L1 < L2$ con $L2 =$ ultima misura validata
 - i. Esito positivo: vai al punto 11 (giro contatore)
 - ii. Esito negativo: prosegui al punto 3
3. Calcolo del consumo $C = L1 - L2$
4. Acquisizione consumo annuale stimato C_A in base al procedimento descritto a partire dal punto 13
5. Calcolo del consumo stimato C_s in base al procedimento descritto a partire dal punto 20
6. Acquisizione del parametro tolleranza in funzione del consumo annuale stimato e della categoria d'uso
7. Se $(C > C_s * \text{tolleranza})$ allora rifiuta il dato di autolettura e vai al punto 10
8. Il dato viene validato
9. Aggiorno C_A in base all'algoritmo di cui al punto 13
10. Fine algoritmo

Algoritmo giro contatore (si attiva se $L1 < L2$)

11. Calcolo del consumo $C = L1 + 10^{\text{N cifre contatore}} - L2$
12. Ritorna al punto 4

Algoritmo di calcolo di C_A (Consumo Annuo stimato)

13. Acquisisco DL2 = data di L2
14. Acquisisco L3 = primo dato validato antecedente almeno di un anno da DL2
15. Acquisisco DL3 = data di L3
16. Calcolo il consumo $C_{23} = L2 - L3$
17. Calcolo $P_{A\%}$ = valore progressivo del profilo 17/07 e s.m.i. associato alla categoria di uso e compreso tra le date DL2 - DL3 (Quindi il valore sarà sempre $> 100\%$ in quanto copre un arco temporale superiore a 1 anno).
18. $C_A = (L2 - L3) / P_{A\%}$

19. Ritorna al punto 5

Algoritmo di calcolo di C_s (Consumo stimato nel periodo intercorrente tra l'ultima e la penultima autolettura)

20. Acquisisco le date DL1 e DL2 delle misure L1 e L2
21. Calcolo $P_{\%}$ = valore progressivo del profilo 17/07 e s.m.i. associato alla categoria di uso e compreso tra le date DL1 – DL2
22. $C_s = C_A * P_{\%}$
23. Ritorna al punto 6

- Q3.** *Si ritiene condivisibile la logica di base dell'AVC?*
- Q4.** *Si ritiene necessaria una gestione separata dei casi in cui $L1 = L2$ (per intercettare i casi di “contatore rotto”)?*
- Q5.** *Si ritiene che il consumo C_s di cui al punto 5 debba essere corretto per i gradi giorno o che la dipendenza dei consumi dalla temperatura debba semplicemente rientrare nella tolleranza? Se sì, quale si ritiene debba essere la fonte ufficiale dei dati di temperatura?*
- Q6.** *Si condivide la possibilità di automatizzare la verifica sul “giro contatore”?*

Descrizione dei dati di input

3.20 L'elenco dei dati di *input* evidenziati nell'algoritmo con la relativa origine da cui possono essere prelevati è riportato di seguito.

1. VARIABILI L1 e DL1 = dato di autolettura e relativa data: acquisito dal venditore con relativa data di comunicazione dell'autolettura da parte del cliente;
2. VARIABILI L2 e DL2 = ultima misura validata e relativa data (volume in Sm^3); potrebbe trattarsi di:
 - a) un'autolettura precedente già validata;
 - b) una misura raccolta dal distributore, che viene trasmessa al venditore (comma 15.1 del TIVG) entro il 6° lavorativo del mese successivo al tentativo di raccolta. Lo standard di comunicazione è quello dell'Allegato 1 al TIVG (comma 15.2)
3. VARIABILI L3 e DL3 = prima misura validata e relativa data a distanza maggiore di un anno da DL2: l'algoritmo dovrà ricercare, nei record contenenti le misure, il primo dato validato la cui data associata è antecedente di almeno un anno la data di DL2.

4. VARIABILE $C_A = \text{consumo annuo stimato}$: sebbene sia il risultato di un calcolo, è un dato di input dell' "algoritmo principale" e su di esso sono necessarie alcune considerazioni riportate nel successivo paragrafo.
5. VARIABILE categoria di uso: è la categoria a cui associare i profili previsti dalla delibera 17/07 (e successivi aggiornamenti), nota all'impresa di distribuzione che la utilizza ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione, della predisposizione dei dati funzionali all'allocazione del gas ai REMI e in caso di switching. La categoria d'uso viene inizialmente indicata nella richiesta di attivazione del punto (delibera 138/04, comma 13.3, lettera a5), viene trasmessa al venditore in caso di switching (delibera 138/04, comma 14.10). Inoltre, nel caso in cui il venditore venga a conoscenza di una modifica della categoria d'uso è tenuto a comunicarlo all'impresa di distribuzione ai sensi della delibera 138/04, comma 14.12.
6. VARIABILE tolleranza: in linea di principio potrebbe essere fissata per ogni categoria di uso e per ogni classe di consumo annuo. Le soglie di tolleranza proposte sono riportate in Allegato 1. Ai fini della semplicità dell'algoritmo, si tratta di soglie "statiche" che non risentono della variabile termica, ma che devono essere mantenute sufficientemente ampie per poterla considerare implicitamente.
7. VARIABILE Numero cifre contatore: è necessaria l'introduzione del dato all'interno di uno dei flussi esistenti tra distributore e venditore.

- Q7. *Quali dovrebbero essere i criteri sottostanti la fissazione delle soglie di tolleranza?*
- Q8. *Si concorda con i valori proposti?*

Considerazioni in merito al calcolo del Consumo annuo C_A

- 3.21 Il calcolo del consumo annuo C_A necessita di un particolare approfondimento: la soluzione proposta e rappresentata nell'algoritmo consiste nell'aggiornamento del dato di consumo annuo associato al punto di prelievo a seguito di ogni dato di misura pervenuto al distributore (aggiornamento "rolling").
- 3.22 Tale criterio proposto sostituisce quanto previsto dalla delibera 138/04, comma 7.3, che dà la facoltà (e non l'obbligo) di aggiornare il consumo annuo ad ogni dato di misura pervenuto e l'obbligo di aggiornarla almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'inizio di ciascun anno termico. E' necessario, al contrario, fissare una regola unica con la quale tutti i valori di consumo annuo vengono aggiornati obbligatoriamente nei database dei distributori.
- 3.23 Infine è opportuno ricordare il trattamento necessario nelle fasi transitorie di attivazione della fornitura:
 - a) in caso di nuova attivazione per il consumo annuo C_A può essere presa una stima contenuta nella richiesta di accesso effettuata dal venditore al distributore, ai sensi del comma 13.3, lettera a6) della deliberazione 138/04; tale valore viene

mantenuto dall'algoritmo costante fino a che non esiste o non è disponibile al venditore un anno completo di "storia" di dati di misura;

- b) in caso di *switching*, il nuovo venditore non dispone dei dati di input necessari all'AVC. In questo caso si deve prevedere che i dati di input, ovvero i record contenenti i dati di misura precedenti siano trasmessi dal distributore al venditore al momento dello *switching*. C_A verrebbe quindi calcolato dal venditore a partire dai dati trasmessi.

Q9. Si condivide l'aggiornamento "rolling" del valore annuo di consumo o si ritiene preferibile l'aggiornamento una volta all'anno?

Q10. Si ritiene che il calcolo di C_A debba tenere conto delle misure dell'ultimo anno o, in alternativa, di un periodo di tempo differente (ad esempio del valore medio degli ultimi due anni o di un periodo di tempo differente)? Potrebbe anche tenere conto di periodo inferiore ad un anno (ad esempio qualche mese)? In altri termini: di quanto DL3 deve essere in anticipo rispetto a DL2?

Gestione delle anomalie

Definizione di anomalia

3.24 In questo paragrafo sono esaminati i casi di anomalia che si possono riscontrare nell'applicazione dell'AVC. Per anomalia si intendono quelle circostanze in cui i processi automatici di validazione (accettazione o rifiuto dei dati) vengono interrotti da uno dei soggetti coinvolti che contesta l'esito dell'applicazione dell'AVC da parte del venditore o del distributore. In particolare, potrebbero verificarsi i seguenti casi:

- il cliente finale riscontra che il dato di autolettura è stato rifiutato dal proprio venditore ed interviene per confermare la correttezza del valore comunicato;
- il venditore, che replica l'AVC, ottiene un risultato diverso da quello del distributore (successivamente riscontrabile a seguito della comunicazione degli esiti da parte del distributore);
- le imprese di distribuzione, durante le raccolte programmate delle misure, ottengono valori che contraddicono le autoletture precedenti (misura raccolta < ultima autolettura);

Il verificarsi di uno di questi eventi genera una "coda di lavoro" che deve essere gestita. A tal fine è necessario esaminare le possibili cause che inducono cliente finale, venditore o distributore a ritenere anomalo l'esito di validazione dell'algoritmo.

Caso a) il cliente finale riscontra che il dato di autolettura è stato rifiutato dal proprio venditore ed interviene per confermare la correttezza del valore comunicato

3.25 Questa anomalia si manifesta quando il cliente finale viene a conoscenza del fatto che il proprio dato di autolettura non è stato recepito dal venditore ai fini della fatturazione a conguaglio e si attiva per confermare che il dato autoletto è, viceversa, da ritenersi corretto. .

3.26 Le cause che possono generare il rifiuto di un dato (vedi anche 3.42) ai fini della fatturazione al cliente possono essere:

- a) errore di digitazione/comunicazione del dato da parte del cliente
- b) mancato allineamento degli archivi tra venditore e distributore
- c) cambiamento delle abitudini di consumo (tali da generare incrementi di consumi oltre la tolleranza);
- d) cambiamento della categoria di uso del gas (tali da generare incrementi di consumi oltre la tolleranza);
- e) errore in un dato precedentemente validato (una auto-lettura precedente ha superato i controlli dell'AVC ma era comunque sbagliata);
- f) errore nella gestione del "giro contatore" (ad es. errato numero delle cifre del contatore).

3.27 In tutti i casi sopra elencati, eccetto l'errore di digitazione, le situazioni di errore implicano l'esistenza nell'archivio dei dati storici del venditore di un valore errato o obsoleto su cui è necessario un intervento di correzione. In particolare:

- a) allineamento archivi: la procedura di confronto e verifica dell'allineamento degli archivi (di seguito descritta a partire dal 3.39) tra venditore e distributore è preliminare a qualsiasi verifica o azione successiva;
- b) cambiamento della categoria di uso del gas: è un elemento conoscitivo che è tipicamente disponibile al venditore il quale deve comunicare il nuovo valore al distributore affinché venga associato il giusto profilo di prelievo standard¹⁹;
- c) cambiamento delle abitudini di consumo: è necessario che il sistema di validazione adegui il valore della stima di consumo annua, secondo il criterio *rolling* descritto;
- d) errore in un dato precedentemente validato: è necessaria una verifica della misura raccolta dal misuratore e l'eliminazione delle misure errate; in questo caso è da prevedersi l'intervento del distributore sul campo per effettuare una raccolta della misura che consenta il superamento dell'anomalia ;
- e) errore nella gestione del "giro contatore": il distributore deve riverificare e ritrasmettere al venditore il valore corretto.

3.28 Nei casi di cui al precedente punto 3.26, lettere b) e d), il venditore è tenuto a ripetere l'applicazione dell'AVC con l'informazione aggiornata relativa al profilo standard associato. Nel caso d) è tenuto anche a comunicarne l'aggiornamento al distributore del cambiamento della categoria d'uso.

3.29 In tutti gli altri casi, ovvero di cui al punto 3.26 lettere a),c),e) e f), si prevede l'intervento del distributore sul campo per effettuare una raccolta della misura che consenta il superamento dell'anomalia. La raccolta della misura è effettuata al di fuori della programmazione prevista dal comma 14.1 del TIVG e deve essere concordato un apposito appuntamento con il cliente finale.

¹⁹ Deliberazione n. 138/04, comma 14.12

Caso b) – il venditore, che replica l’AVC, ottiene un risultato diverso da quello del distributore

- 3.30 Potrebbe verificarsi la circostanza in cui il venditore non concorda con l’esito di validazione del distributore in quanto, replicando l’AVC, ottiene un esito diverso.
- 3.31 La definizione di una procedura per la soluzione di questa anomalia è necessaria in quanto l’AVC è uno strumento disponibile al venditore che, utilizzandolo, può prevedere l’esito del processo di validazione dell’impresa di distribuzione con ragionevole certezza, senza attendere le scadenze previste dalla normativa.
- 3.32 Questo caso non può che verificarsi quando i dati contenuti nell’archivio del venditore e del distributore sono disallineati e anzi ne costituisce l’unica “prova certa”.
- 3.33 In questo caso è necessario che il venditore operi un confronto del proprio archivio di dati con quello del distributore, un riconoscimento delle differenze e una correzione e riallineamento dei dati.
- 3.34 In caso di mancata validazione del dato, analogamente all’anomalia del caso a), il distributore, su richiesta del venditore, è tenuto ad effettuare una raccolta della misura che consenta il superamento dell’anomalia. La raccolta della misura viene effettuata al di fuori della programmazione prevista dal comma 14.1 del TIVG e deve essere concordato un apposito appuntamento con il cliente finale.

Caso c) – Misura raccolta da distributore minore dell’ultima autolettura validata (o di autoletture precedenti)

- 3.35 Questo caso comporta necessariamente una rideterminazione dei consumi passati a partire dai dati certi disponibili e un riallineamento dei dati tra venditore e distributore. Inoltre tale processo comporta un conguaglio che con ogni probabilità è favorevole al cliente.

Nuovi flussi informativi per la gestione delle anomalie

- 3.36 Dalla ricognizione effettuata, all’Autorità risulta che le anomalie ammontano a qualche punto percentuale del totale delle autoletture; ciò comporta per alcuni distributori o venditori la necessità di gestire, alcune centinaia o alcune migliaia di anomalie al mese. La soluzione delle anomalie è facilitata se viene definito un flusso di dati bidirezionale standardizzato tra venditore e distributore che consenta di allineare eventuali informazioni asimmetriche presenti nei rispettivi archivi.
- 3.37 Il flusso standardizzato di dati, pur non consentendo di escludere *a priori* la necessità di un ulteriore intervento manuale per la soluzione dell’anomalia, consentirebbe di ridurre il numero di tali casi con conseguente riduzione dei costi commerciali e miglioramento della qualità del servizio.

Flussi venditore -> distributore

- 3.38 Tale flusso consiste essenzialmente nella richiesta di cambiamento della categoria di utilizzo del gas associata al punto di prelievo. Si potrebbe a tale proposito prevedere che il flusso dell’autolettura che è in corso di definizione preveda l’inserimento di un ulteriore campo che, se riempito, specifica una richiesta di cambiamento del profilo di cui alla 17/07 associato al

punto di prelievo. Tale comunicazione costituirebbe adempimento dell'obbligo di cui al comma 14.12 della delibera 138/04.

Flussi distributore -> venditore (Allineamento Archivi)

- 3.39 Se un fattore critico nell'applicazione dell'algoritmo da parte del venditore è costituito dall'allineamento del proprio archivio di misure con quello del distributore, si potrebbe ipotizzare che il distributore invii periodicamente i dati di misura al venditore in modo da coprire l'arco temporale di almeno un anno. Si potrebbe prevedere, ad esempio, che tali dati siano trasmessi sia ad ogni autolettura scartata (quindi a integrazione del flusso di cui la comma 16.2 del TIVG) sia in occasione della comunicazione degli esiti delle raccolte delle misure (di cui al comma 15.2 del TIVG). Potrebbero eventualmente essere incluse anche le informazioni relative al consumo annuo stimato, alla categoria di uso e al numero di cifre del contatore. In questo modo il venditore, ad ogni invio di dati di misura, riceverebbe anche tutti i dati di *input* che vengono utilizzati nell'algoritmo del distributore.
- 3.40 È opportuno che la trasmissione dei dati di cui al precedente comma sia effettuata anche nel caso di anomalia causata da una raccolta di misura, da parte dell'operatore, inferiore all'ultima autolettura.
- 3.41 Si ritiene infine necessario modificare il flusso di dati di cui al comma 16.2 del TIVG, prevedendo che l'impresa di distribuzione invii al venditore tutti i dati di autolettura con la specificazione di accettazione o rifiuto. La procedura attuale infatti espone il venditore al rischio che il distributore non registri e gestisca un'autolettura che gli è stata trasmessa. Allo stato attuale, il venditore potrebbe accorgersi di questa circostanza con molto ritardo, alimentando così un possibile contenzioso.

Q11. Si ritengono esaustivi i casi descritti di anomalia?

Q12. Si concorda con la gestione delle anomalie proposta?

Q13. Si ritiene esaustiva la rappresentazione dei flussi e delle informazioni minime necessarie per la gestione delle anomalie?

Introduzione di livelli specifici di qualità e relativi indennizzi in relazione all'accettabilità dell'autolettura comunicata ai fini della fatturazione: evoluzione della deliberazione 229/01

- 3.42 Nell'attuale assetto regolatorio, che prevede la piena responsabilità del servizio di misura in capo al distributore, l'Autorità ritiene opportuno proporre, al fine di garantire una fatturazione precisa e accurata, che il venditore emetta fattura coerente con l'esito positivo del processo di validazione del dato da parte del distributore e che tale obbligo sostituisca l'obbligo di fatturazione a conguaglio sulla base di un criterio di verosimiglianza statistica stabilito dal venditore, ai sensi del comma 3.4 della deliberazione n. 229/01.
- 3.43 Ciò nonostante, grazie alla conoscenza dell'algoritmo di validazione, e all'allineamento continuo dei dati fra i propri archivi e quelli del distributore, che si intende garantire con le nuove previsioni (si veda 3.39), il venditore è posto in grado di prevedere l'esito del processo di validazione del distributore, con più che ragionevole confidenza e in anticipo rispetto alle tempistiche di validazione di cui al comma 16.1 del TIVG, e di emettere fattura senza dover attendere i riscontri da parte del distributore.

- 3.44 La proposta dell’Autorità e le conseguenti, possibili, modifiche alla deliberazione n. 229/01 (art. 3) perseguono il fine di garantire la diligenza del venditore nell’utilizzo dell’autolettura comunicata dal cliente finale ed in particolare la tutela di quest’ultimo ed il corretto svolgimento dell’attività di raccolta della misura, a seguito di autolettura, a beneficio dell’intero sistema.
- 3.45 Ai fini di cui sopra l’Autorità propone di introdurre indennizzi automatici in relazione alle seguenti casistiche:
- a) l’introduzione di un indennizzo automatico nel caso in cui il venditore emetta una fattura sulla base di un’autolettura successivamente non validata dal distributore per consumo oltre la soglia superiore;
 - b) l’introduzione di un indennizzo automatico nel caso in cui il venditore emetta una fattura senza tenere in considerazione un’autolettura successivamente validata dal distributore, qualora il valore fatturato risulti superiore al valore comunicato dal cliente e validato sulla base dell’applicazione dell’AVC.
- 3.46 L’Autorità propone inoltre che nel caso di cui alla lettera a), in considerazione di quanto illustrato al precedente punto 3.34, l’indennizzo non sia dovuto qualora il distributore effettui una raccolta di misura coerente con il dato di autolettura fatturato dal venditore.
- 3.47 In relazione alla quantificazione dell’importo dell’indennizzo automatico di cui alle fattispecie rappresentate, l’Autorità propone che lo stesso sia pari all’importo corrispondente alla metà della differenza tra il dato di autolettura non validato e il successivo dato di misura²⁰ nel caso di cui alla precedente lettera a) oppure alla metà della differenza tra il dato fatturato sovrastimato e il dato di autolettura validato dal distributore nel caso di cui alla precedente lettera b). Si propone inoltre che, in ogni caso, l’importo dell’indennizzo non sia mai inferiore ad euro 20,00.
- 3.48 L’Autorità propone inoltre che in caso di servizio automatico di autolettura, il venditore sia tenuto a dare riscontro al cliente finale dell’avvenuta acquisizione dell’autolettura stessa, senza che ciò comporti un immediato e tempestivo obbligo di riscontro della correttezza della medesima.

²⁰ cfr nota 17

- Q14. Si condivide la proposta dell'Autorità di introdurre un indennizzo automatico nel caso in cui il venditore utilizzi il dato di autolettura e tale dato risulti non validato dal distributore per superamento della soglia superiore?*
- Q15. Si condivide la proposta dell'Autorità di introdurre un indennizzo automatico nel caso in cui il venditore emetta una fattura senza tenere in considerazione un'autolettura raccolta e successivamente validata dal distributore, qualora il valore fatturato risulti superiore al valore comunicato dal cliente e validato sulla base dell'applicazione dell'AVC?*
- Q16. Si condivide il valore dell'indennizzo automatico proposto? Quali altri criteri potrebbero essere individuati per determinarne l'importo?*
- Q17. Si ritiene opportuno limitare la disciplina dell'indennizzo automatico nel solo caso di autolettura comunicata dal cliente finale il cui rapporto contrattuale risulti disciplinato dalle previsioni della deliberazione n. 229/01? Quali potrebbero essere le criticità associate all'estensione di tale disciplina anche ai clienti che hanno aderito a condizioni contrattuali di fornitura non regolate?*

4 Autoletture multiple

4.1 Come già ricordato, le attuali previsioni del TIVG comportano che il venditore sia tenuto a trasmettere al distributore tutti i dati di autolettura nel corso di un mese. Ciò può comportare che, nelle situazioni in cui, con riferimento ad un singolo punto di riconsegna, siano effettuate più autoletture (di seguito: autoletture multiple) il venditore trasmetta più informazioni relative al medesimo mese.

Ragioni delle proposte di intervento

- 4.2 La presenza di autoletture multiple in uno stesso mese comporta, da un lato, un beneficio per il sistema e dall'altro un aumento dei costi e della complessità gestionale per venditori e distributori in particolare in presenza di anomalie, poiché in tale circostanza il processo non è più in grado di gestire automaticamente i flussi di dati.
- 4.3 Al fine di contemperare questa duplice esigenza, ossia aumentare il beneficio del sistema e minimizzare i costi complessivi, l'Autorità ritiene opportuno prevedere una modifica alla disciplina attuale.

Proposte di intervento: ammissibilità dei dati di autolettura per i diversi processi del settore

- 4.4 E' utile ricordare in tale contesto che dal punto di vista delle diverse fasi del processo di allocazione delle partite gas il dato di autolettura risulta fruibile:
- a) ai fini delle procedure funzionali all'allocazione agli utenti della distribuzione (e di fatturazione del servizio di distribuzione al venditore) se inviato all'impresa distributrice entro i termini previsti per i processi allocativi relativi al mese precedente;
 - b) ai fini dell'allocazione agli utenti del trasporto, se inviato dall'impresa distributrice all'impresa di trasporto all'interno dell'intervallo temporale in cui si considerano come ancora modificabili i bilanci della rete di trasporto, ovvero quando la procedura di revisione delle misure e/o allocazioni per il mese M-3 per l'allocazione agli utenti del trasporto non è ancora completata.
- 4.5 Tutto ciò premesso, l'orientamento dell'Autorità è quello di prevedere che il venditore, nel caso in cui nel corso dello stesso mese riceva più dati di autolettura per i punti non misurati giornalmente, sia tenuto a trasmettere all'impresa distributrice:
- a) il dato di autolettura rilevato e trasmesso dal cliente finale nell'intervallo temporale utile ai fini della fatturazione di conguaglio; l'esercente la vendita è tenuto a trasmettere tale dato all'impresa di distribuzione entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata l'autolettura;
 - b) l'ultimo dato di autolettura pervenuto successivo a quello di cui al precedente lettera a). Al fine di consentire, nelle procedure di allocazione, l'utilizzo dei dati trasmessi tramite procedure di autolettura si intende prevedere, oltre all'invio dei dati di cui al precedente punto a), che i dati debbano essere trasmessi dal venditore al distributore in un unico invio²¹ compatibile con i tempi in cui l'impresa di

²¹ In tale invio si prevede che sia anche inclusa l'ultima autolettura inviata dal cliente finale in caso questi non abbia inviato alcuna autolettura all'interno della finestra prevista per quel mese.

trasporto considera il bilancio del mese M-3 ancora suscettibile della procedura di revisione delle misure e/o allocazione.

- 4.6 La soluzione prospettata comporta infatti un beneficio per il sistema in quanto, chiarendo le regole di ammissibilità, tende a circoscrivere la numerosità delle informazioni scambiate, stabilendo che i dati relativi all'autolettura multipla per i clienti di piccole dimensioni siano di fatto selezionati attribuendo al valore più recente la priorità; nel contempo il venditore è messo nelle condizioni di conoscere l'esito della validazione rispetto al dato che egli è tenuto ad utilizzare per la fatturazione ai sensi della deliberazione 229/01.

Q18. Si condivide l'orientamento dell'Autorità?

Q19. Con riferimento ai casi di cui alla precedente lettera a), è intenzione dell'Autorità prevedere un piano di progressivo efficientamento per le tempistiche del processo di validazione dei dati di autolettura di cui ai commi 16.1 e 16.2 del TIVG: quali tempistiche si considerano ragionevoli e progressivamente attuabili?

Q20. Si considera utile prevedere in una seconda fase, quando l'allocazione anche agli utenti della distribuzione avverrà su base giornaliera, per i punti "mensili", l'ammissibilità di autoletture giornaliere multiple nel mese (si deve osservare che in tal caso l'algoritmo di validazione andrebbe riparametrato opportunamente)?

Q21. Si ritiene opportuno stabilire che l'invio delle autoletture di cui al punto 4.6, rispettando il criterio ivi illustrato, debba avvenire entro un preciso giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati? Se sì, quale potrebbe essere la scadenza opportuna?

5 Flusso standardizzato e tempistiche di trasmissione dell'autolettura

- 5.1 In questo capitolo sono proposte le specifiche e le modalità di messa a disposizione, da parte dell'esercente la vendita all'impresa di distribuzione, dei dati di autolettura per la successiva validazione. Le modalità e le specifiche sono in linea con quelle del flusso già esistente per la messa a disposizione dei dati di misura da parte dell'impresa di distribuzione e dell'esercente la vendita.

Ragioni dell'intervento relativo al flusso dell'autolettura

- 5.2 Il TIVG definisce le specifiche e le modalità del flusso dei dati di misura, dall'impresa di distribuzione agli esercenti la vendita²².
- 5.3 Al contrario, il TIVG non definisce le specifiche e le modalità del flusso dei dati di autolettura dagli esercenti la vendita alle imprese di distribuzione per la relativa validazione. In sede di prima attuazione questo flusso non era stato previsto, tuttavia nell'ambito del completamento della disciplina dell'autolettura si ritiene che la definizione di uno standard di trasmissione faciliti il rapporto tra impresa di distribuzione e il venditore.
- 5.4 E' opportuno inoltre che il flusso di cui al precedente comma 5.3 sia definito con specifiche analoghe a quelle del flusso di cui al comma 5.2

Q22. Si condivide l'obiettivo dell'Autorità di definire le specifiche e le modalità di messa a

²² Deliberazione ARG/gas 64/09, Appendice 1 dell'Allegato A

disposizione dei dati in esito alle procedure di autolettura?

Flusso di trasmissione dell'autolettura

5.5 Si propongono le specifiche dei seguenti flussi:

- a) da venditore a distributore: dati in esito alle procedure di autolettura;
- b) da distributore a venditore: elenco dei punti di riconsegna per i quali il processo di validazione ha dato esito negativo.

Le specifiche di questi due flussi sono le medesime e precisamente:

- a) Formato: CSV (Comma Separated Value) con separatore di campi "punto e virgola";
- b) Trasferimento: via posta elettronica certificata (PEC);
- c) La struttura del file elettronico relativo alla trasmissione dei dati in esito alle procedure di autolettura per la relativa validazione dovrebbe essere la seguente:

i. Intestazione

a. 1° riga di intestazione

<Partita IVA Impresa di distribuzione >	<Partita IVA Esercente la vendita>	<blank>	REPORT AUTOLETT URA	<blank>	<blank>	<blank>	<blank>	<blank>	<blank>
--	--	---------	---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

b. 2° riga di intestazione

Codice PdR	Matricola misuratore	Matricola convertitore	<blank>	<blank>	Data di comunicazio ne dell'autolett ura da parte del cliente finale	Totalizzator e misuratore da autolettura /da misuratore)	Totalizzator e convertitore (da autolettura da /convertitore)	<blank>	<blank>
------------	-------------------------	---------------------------	---------	---------	--	---	--	---------	---------

- ii. Struttura: ogni riga del file, successiva alle prime due righe di intestazione, contiene un record corrispondente ad un punto di consegna.

Q23. *Si condividono le specifiche e le modalità di messa a disposizione dei dati in esito alle procedure di autolettura proposte dall'Autorità?*

Modalità di trasmissione dell'autolettura

- 5.6 L'Autorità ritiene opportuno riconsiderare le tempistiche di invio dei dati di autolettura sostituendo l'attuale meccanismo rolling con un numero di invii coerenti con le proposte del Capitolo 4, punto 4.5 lettere a) e b). La modifica proposta viene incontro alle segnalazioni ricevute relativamente alle difficoltà nel trattamento continuo di questi dati da parte delle imprese di distribuzione ed è più facilmente attuabile una volta implementato il criterio di validazione dei dati di autolettura replicabile da parte dell'esercente la vendita.

Q24. Si condivide la possibilità di rivedere le tempistiche sopra espresse?

Parte 2

6 Ulteriori modalità di raccolta delle misure

- 6.1 In questo capitolo sono espressi inoltre gli orientamenti dell’Autorità relativamente al ricorso ad ulteriori modalità di trascrizione manuale del segnante del contatore funzionale alla raccolta della misura da parte dell’impresa di distribuzione (c.d. “post-it”, cartolina, ecc...).
- 6.2 E’ prassi particolarmente diffusa nelle aree urbane il ricorso a modalità alternative di raccolta della misura, attraverso supporti cartacei quali cartoline prestampate o anche semplici fogli di carta lasciati dai clienti finali a favore dell’impresa di distribuzione.

Opportunità della proposta di intervento

- 6.3 Le modalità sopra citate non sono attualmente previste dalla regolazione, ma potrebbero essere ammesse qualora di beneficio per il sistema.
- 6.4 L’intervento dell’Autorità si potrebbe giustificare nel caso si evidenzi una riduzione complessiva delle misure effettive dovute a un incremento dei “tentativi” di raccolta non andati a buon fine e non compensati da un corrispondente incremento delle autoletture.
- 6.5 Per quanto nei fatti il supporto cartaceo potrebbe essere assimilato ad una autolettura, trattandosi di una rilevazione del cliente finale, tuttavia nella regolazione attuale non è identificabile né come autolettura, perché questa è raccolta dal venditore (tramite apposito servizio messo a disposizione in remoto), né come una misura effettiva perché questa è raccolta dell’impresa di distribuzione (mentre il biglietto cartaceo costituisce un sucedaneo).
- 6.6 Al di là degli aspetti di definizione, va considerato che tale ipotesi di raccolta delle misure, introduce un ulteriore elemento di complessità nei rapporti tra i soggetti coinvolti. Nella pratica, eventuali problemi di validazione del dato non potrebbero infatti essere gestiti, o per lo meno potrebbero esserlo con una maggiore difficoltà, dovendo introdurre nuove procedure fra venditore, distributore e cliente finale.

Q25. Si ritiene utile l'introduzione di una ulteriore modalità di raccolta delle misure da parte dell'impresa di distribuzione? Motivare la risposta.

Q26. Si ritiene che la riduzione delle raccolte di misure in loco non compensate da autoletture registrata a partire dall'adozione delle deliberazione 69/09 sia tale da rendere necessaria l'adozione di modalità alternative di raccolta?

Portare elementi quantitativi a supporto della risposta.

Q27. Come si devono gestire i rapporti tra distributore e venditore, ad esempio in caso di dati ricavati da supporti cartacei che risultano non validati? Si ritiene, ad esempio, che debbano essere trasmessi al venditore anche i dati non validati in quanto comunque utili nei rapporti commerciali fra questi e il cliente?

Q28. Si ritiene che debba essere data evidenza al venditore dell'origine del dato tramite il flusso dei dati di cui la all'articolo 15 del TIVG?

7 Introduzione della cadenza dei tentativi di raccolta delle misure e pubblicazione del relativo calendario

7.1 Parallelamente agli obblighi definiti dalla regolazione sulla frequenza dei tentativi di raccolta delle misure, l'Autorità propone l'introduzione della cadenza dei tentativi di raccolta delle medesime e la pubblicazione del relativo calendario da parte delle imprese di distribuzione, secondo quanto di seguito espresso.

Cadenza di raccolta

7.2 La delibera ARG/gas 155/08 introduce obblighi temporali, per il medio e lungo periodo, di messa in servizio dei gruppi di misura con funzione di telelettura e telegestione che permetterà una più facile intensificazione delle frequenze di raccolta delle misure.

Ragioni delle proposte di intervento

7.3 In attesa di una tale evoluzione, l'Autorità ritiene opportuno integrare gli obblighi di frequenza introducendo degli intervalli temporali minimi e massimi tra due tentativi successivi di raccolta della misura (cd. cadenza). In questo modo, si vuole garantire una maggiore regolarità temporale nella raccolta delle misure e di conseguenza una maggiore significatività dei dati, andando a intercettare gli andamenti stagionali dei consumi di gas naturale.

Q29. *Si condivide l'opportunità di introdurre degli obblighi relativamente alla cadenza dell'attività di raccolta delle misure? Se no, per quali ragioni?*

Proposte di intervento

7.4 L'orientamento dell'Autorità, in materia di cadenza dei tentativi di raccolta della misura, è il seguente:

- a) per i punti di riconsegna con consumi fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta nell'anno civile con intercorrenza massima di 13 mesi e minima di 6 mesi;
- b) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno: 2 nell'anno civile con intercorrenza massima di 7 mesi e minima di 3 mesi;
- c) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 5000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili: mensile con intercorrenza minima di 25 e massima di 35 giorni.

Q30. *Si condivide la proposta dell'Autorità in termini di cadenza di raccolta misure? Se no, quale cadenza si ritiene più ragionevole e per quali ragioni?*

- 7.5 In termini di tempistiche, l'orientamento dell'Autorità è quello di introdurre l'obbligo di rispetto alla cadenza dei tentativi di raccolta delle misure da parte dei distributori a partire dal 1 gennaio 2011, eventualmente anticipando tale termine al 1 luglio 2010 per tutti i punti ad esclusione di quelli con consumi inferiori a 500 Smc/anno.

Q31. Si ritengono tali date ragionevoli? Se no, per quali ragioni? Quali date alternative dovrebbe essere prese in considerazione?

Pubblicazione del calendario dei tentativi di raccolta delle misure

- 7.6 Con la deliberazione ARG/gas 159/08 l'esclusiva competenza del servizio di misura è riportato all'impresa di distribuzione. Conseguentemente le tempistiche dell'attività di raccolta delle misure dell'impresa di distribuzione e quelle di fatturazione a conguaglio ai clienti finali da parte del venditore sono scorrelate.

Ragioni delle proposte di intervento

- 7.7 Dal gruppo di lavoro istituito con delibera ARG/gas 69/09 è emerso che la pubblicazione del calendario di programmazione dei tentativi di raccolta delle misure da parte dell'impresa di distribuzione potrebbe essere un elemento funzionale all'attività del venditore.
- 7.8 Infatti, da un lato il calendario potrebbe avere carattere informativo nei confronti dei venditori, con un auspicabile beneficio indotto in termini di ordinato svolgimento del processo di fatturazione.
- 7.9 Tuttavia, dall'altro, la pubblicazione del calendario, per l'impresa di distribuzione, potrebbe essere difficoltosa, con particolare riferimento alle aree metropolitane dove i percorsi di effettuazione dell'attività sono frazionati. Peraltro, qualora pubblicato, il calendario sarebbe significativo solo se avesse carattere vincolante ed il mancato rispetto dello stesso dovrebbe essere motivato e le eventuali inadempienze regolate.
- 7.10 In termini di contenuti informativi standard del calendario è opportuno raggiungere un buon equilibrio tra l'affidabilità dell'informazione ed il dettaglio della stessa, ciò in particolare riferimento al raggruppamento dei PDR in termini sia di localizzazione geografica che di finestra temporale nelle quali l'impresa di distribuzione ipotizza di effettuare il tentativo di raccolta delle misure.

Q32. Si ritiene utile la conoscenza, da parte del venditore, del calendario di raccolta del distributore? Quali gli scopi ed i vantaggi? Se no, per quali ragioni?

Q33. Se sì, quali aspetti dovrebbero essere definiti dall'Autorità? (ad. es.: dettaglio geografico e temporale, frequenza e tempistiche di pubblicazione/trasmissione, modalità e specifiche tecniche)

8 Allineamento dei metodi di stima e di ripartizione dei volumi a fini allocativi e di fatturazione ai clienti finali

L'Autorità propone di uniformare i criteri di ripartizione dei volumi ai fini dei processi allocativi e di fatturazione sulla base univoca dei profili di prelievo definiti ai sensi della delibera 17/07.

Ragioni delle proposte di intervento

- 8.1 In presenza di misure o autoletture che non sono riferite al singolo periodo rilevante (il giorno o il mese), ma coprono archi temporali più ampi, è necessario ricondurre la misura al periodo rilevante di interesse ricorrendo a criteri di profilazione convenzionali.
- 8.2 A regolazione vigente, la profilazione del gas naturale avviene con criteri differenti in funzione della finalità di utilizzo del dato. Infatti si utilizzano i seguenti criteri:
- a) Criterio dei profili di prelievo standard di cui alla delibera 17/07²³, utilizzato ai fini:
 - i. della fatturazione del servizio di distribuzione agli utenti della stessa con periodicità mensile²⁴;
 - ii. per la determinazione convenzionale del dato di misura nel momento formale in cui avviene la sostituzione di una fornitura (*switching*);
 - iii. dell'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti della distribuzione presso punti i punti di consegna;
 - iv. del monitoraggio del gas immesso e prelevato.
 - b) Criterio cosiddetto "pro quota die"²⁵ (l'attribuzione dei consumi avviene su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo oggetto di fattura), utilizzato:
 - i. per la fatturazione a conguaglio al cliente finale;
 - ii. per il calcolo e il versamento delle accise ai sensi della disciplina fiscale²⁶
- 8.3 Il primo criterio citato, elaborato nel corso del recente passato, tiene in maggior considerazione la necessità di approssimare, al meglio possibile, la variabilità di impiego del gas (sia in termini temporali che applicativi). Il secondo, più datato, poggia invece la sua principale ragion d'essere sul principio della semplicità operativa.

²³Deliberazione 2 febbraio 2007, n. 17/07 e s.m.i.

²⁴ Infatti, ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione, in assenza di dati di prelievo misurati, l'impresa di distribuzione effettua la stima dei dati sulla base dei profili di prelievo di cui all'articolo 7 della deliberazione 138/04.

²⁵Deliberazione n. 229/01, articolo 6

²⁶ Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 2/2/2007, n. 26.

Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità". Circolare 17/D del 28 maggio 2007. Precisazioni.

Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità". Circolare 37/D del 28 dicembre 2007. Precisazioni.

- 8.4 La duplice modalità di profilazione dei volumi al variare della finalità di utilizzo del dato si traduce, in linea di principio, nell'impossibilità, per un utente della distribuzione, di determinare univocamente il proprio bilancio energetico nel periodo rilevante (giorno-gas), anche in presenza di misure effettive di un periodo temporale più lungo.

Q34. Si condivide la necessità di un allineamento dei criteri per la profilazione dei volumi di gas naturale a fini allocativi, della fatturazione del servizio di distribuzione e della fatturazione del gas naturale ai clienti finali?

Proposta di allineamento dei metodi di ripartizione per la determinazione dei volumi a fini allocativi e di fatturazione ai clienti finali

- 8.5 L'orientamento dell'Autorità è quello di adottare un unico criterio che si basi sui profili di prelievo standard ai sensi della delibera 17/07 e s.m.i. procedendo pertanto ad eliminare, in prospettiva, il criterio "pro quota die" nella fatturazione da parte del venditore ai clienti finali.
- 8.6 Tale proposta, alla luce di quanto stabilito ai sensi del comma 6.3 della deliberazione n. 229/01 che stabilisce che le modalità di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione stimata o in acconto devono ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati, comporterà, verosimilmente, l'adozione del criterio dei profili standard anche ai fini della fatturazione in acconto.
- 8.7 La probabile adozione del criterio dei profili standard da parte del venditore per la fatturazione in acconto contribuirà di fatto a ridurre il disallineamento tra i volumi fatturati in acconto dall'impresa di distribuzione alla società di vendita e quelli fatturati in acconto da quest'ultima al cliente finale.

Q35. Si condivide l'orientamento dell'Autorità? Se no, per quali ragioni? Quali alternative sono auspicabili?

- 8.8 L'orientamento dell'Autorità è quello di adottare il criterio di cui sopra solo nel momento in cui tale criterio fosse adottato dalla parallela normativa fiscale, ipotesi al momento al vaglio da parte dall'Agenzia delle Dogane. Ciò per evitare che il venditore si trovi a gestire dati di consumo incongruenti se calcolati secondo le previsioni della regolazione o fiscali.

Q36. Si condivide tale orientamento?

Q37. Ipotizzando l'auspicabile coordinamento di cui sopra, quali tempistiche sono ritenute congrue all'adeguamento dei sistemi di fatturazione del venditore al cliente finale?

9 Quadro di sintesi delle principali proposte dell'Autorità

Parte 1			
In tema di...	Proposte	Impatto sulla regolazione esistente	Riferimenti nel DCO
Autoletture	Algoritmo di validazione complesso (applicabile alle autoletture) e unico	Sostituzione dell'algoritmo semplificato di cui al punto 10 della deliberazione ARG/gas 69/09	Da 3.18 a 3.20
	Nuova procedura di calcolo del consumo annuo stimato CA	Sostituisce il criterio di cui al comma 7.3 della deliberazione 138/04	Da 3.21 a 3.23
	Gestione dei casi di anomalia derivanti dall'applicazione dell'algoritmo	Nuova proposta	Da 3.24 a 3.33
	Flussi informativi per la gestione delle anomalie	Nuova proposta	Da 3.37 a 3.40
	Introduzione di livelli specifici di qualità e relativi indennizzi in relazione all'accettabilità dell'autolettura comunicata ai fini della fatturazione: evoluzione della deliberazione 229/01	Nuova proposta	Da 3.42 a 3.48
	Autoletture multiple: limitazione del numero di autoletture trasmissibili mensilmente dal venditore all'impresa di distribuzione	Sostituisce il comma 16.1 del TIVG	4.5
	Flusso e tempistiche di trasmissione delle autoletture dal venditore all'impresa di distribuzione	Nuova proposta	Da 5.5 a 5.6
Parte 2			
In tema di...	Proposte	Impatto sulla regolazione esistente	Riferimenti nel DCO
Ulteriori modalità di raccolta delle misure	Ammissibili se di beneficio per il sistema (da verificare in base a esito della consultazione). Validazione con algoritmo complesso	Nuova proposta	Da 6.3 a 6.6
Cadenza di raccolta delle misure	Introduzione di intervallo minimo e massimo tra due tentativi successivi di raccolta delle misure	Nuova proposta	Da 7.4 a 7.5
Calendario di raccolta delle misure	Pubblicazione del calendario dei tentativi di raccolta delle misure	Nuova proposta	Da 7.7 a 7.10
Allineamento dei metodi di stima e di	Adottare un unico criterio che si basi sui profili di prelievo standard	Sostituisce il criterio di cui al comma 6.5	8.5 e 8.8

ripartizione dei volumi a fini allocativi e di fatturazione ai clienti finali	ai sensi della delibera 17/07	della deliberazione 229/01	
--	-------------------------------	-------------------------------	--

10 Allegato 1

Definizione dei valori del parametro di tolleranza in funzione della categoria di uso e della tolleranza

Elenco categorie d'uso		Comp. termica	Classe consumo in Smc/anno			
Codice	Descrizione		da 0 a 50	da 50 a 100	da 100 a 500	da 500 a 5000
001	Uso cottura cibi	NO	3000%	1000%	500%	200%
002	Produzione di acqua calda sanitaria	NO	3000%	1000%	500%	200%
003	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	NO	3000%	1000%	500%	200%
004	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	NO	3000%	1000%	500%	200%
005	Uso condizionamento	NO	3000%	1000%	500%	200%
006	Riscaldamento individuale/centralizzato	SI	3000%	1000%	500%	200%
007	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	SI	3000%	1000%	500%	200%
008	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	SI	3000%	1000%	500%	200%
009	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	SI	3000%	1000%	500%	200%
010	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	SI	3000%	1000%	500%	200%
011	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	SI	3000%	1000%	500%	200%
012	Uso tecnologico + riscaldamento	SI	3000%	1000%	500%	200%
013	Uso condizionamento + riscaldamento	SI	3000%	1000%	500%	200%

Q38. I valori qui proposti sono preliminari: si chiede di indicare le tolleranze che si ritengono più appropriate in funzione dei consumi. E' possibile anche proporre un aumento o una diminuzione degli scaglioni di consumo.